

**UNIONE COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza**

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

**DETERMINAZIONE N. 155
DEL 15.10.2020**

Oggetto: assegnazione temporanea in comando a tempo pieno della dipendente Sig.ra A.C. presso il Comune di Lugagnano Val d’Arda dal 19 Ottobre 2020 e fino al 30 Giugno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il recepimento in capo all’Unione di comuni “Alta Val d’Arda” della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
- che l’avvio della gestione dei servizi sociali tramite Unione ha decorrenza dall’01.01.2016 e che da tale data occorre provvedere alla gestione della Struttura Polifunzionale per Anziani del Comune di Lugagnano Val d’Arda (Centro Diurno Accreditato e Comunità Alloggio);

Richiamata la propria determinazione n. 114 del 07/07/2020 con cui a seguito del perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, che aveva imposto la chiusura del centro diurno di Lugagnano Val d’Arda, veniva esentata dal servizio la sig.ra A.C., unica operatrice sanitaria, dipendente di questa Unione in servizio presso detto centro diurno;

Considerato che a seguito di un incontro tra gli operatori del servizio sociale e l’amministrazione del comune di Lugagnano Val d’Arda è emersa l’impossibilità di poter procedere alla riapertura del Centro diurno nel breve periodo, per cui è maturata la possibilità di poter utilmente adibire la sig.ra A.C. sia presso gli uffici comunali quale supporto al personale impiegatizio per il disbrigo delle pratiche d’ufficio, che presso la scuola materna quale assistente al personale docente;

Valutata pertanto la richiesta di comando di personale temporaneo fino al 30.06.2021, pervenuta dal Comune di Lugagnano Val d’Arda in data 14.10.2020 prot. n. 0005609;

Premesso che

- l’istituto del comando è disciplinato dall’art. 30 D.Lgs. n.165/2001;
- la posizione di comando di un pubblico dipendente, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di impiego, ne implica una modificazione in senso oggettivo, giacché l’impiegato viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza: in particolare, fermo restando il c.d. rapporto organico (che continua ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza o di titolarità), si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo - funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera;
- il comando comporta lo spostamento del pubblico dipendente per un periodo in un’altra località e presso altra amministrazione che ne diventa l’ordinaria sede di lavoro;
- il comando è finalizzato al perseguimento dell’interesse dell’amministrazione presso cui il dipendente comandato va a prestare servizio: rientra, quindi, nei poteri di quest’ultima di attivarsi ai fini della cessazione degli effetti di detto provvedimento;
- il dipendente comandato presso altra amministrazione non acquisisce un nuovo rapporto di impiego né modifica quello originario restando sottoposto alla pregressa regolamentazione giuridica dell’ente di provenienza con l’unica variante della prestazione di fatto del

servizio a favore di un'amministrazione diversa, sostituendosi, quest'ultima, solo nell'esercizio dei poteri di supremazia gerarchica: pertanto, unico soggetto legittimato ad intervenire sul rapporto, con un provvedimento di revoca del comando, è l'ente rispetto al quale permane il rapporto di dipendenza organica, mentre il potere dell'ente che si è giovato dell'attività del personale comandato si concretizza solo nella possibilità di attivarsi perché vengano meno gli effetti dell'originario provvedimento;

Considerato che nello spirito della positiva e leale collaborazione tra gli Enti che compongono questa Unione, sia opportuno supportare l'Ente richiedente (Comune di Lugagnano Val d'Arda) e autorizzare, pertanto, la richiesta di disponibilità al comando in uscita della Sig.ra Albertelli Cristina (operatore sanitario, cat.B/6) per 36 ore la settimana a partire dal 19 Ottobre p.v e fino al 30.06.2021 presso il Comune di Lugagnano Val d'Arda;

Visti:

- L'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o servizio;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 08.01.2020 di nomina del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione;

DETERMINA

- di autorizzare il comando in uscita della Sig.ra A.C.(operatore sanitario, cat.B/6) per 36 ore la settimana a partire dal 19 Ottobre p.v e fino al 30.06.2021 presso il Comune di Lugagnano Val d'Arda;
- di dare atto che l'attuazione del presente istituto non comporta oneri economici diretti né indiretti ma solo il rispetto degli impegni rispettivamente individuati;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Clarissa Concarini